



TRIB. MILANO 8.11.2012 (MAZARS V.S./FALLIMENTO "FINPART INTERNATIONAL") (2/7)

No opinion = bilancio non certificato

Non può essere imputata al revisore che abbia espresso una "impossibilità di esprimere un giudizio", la responsabilità per la continuazione dell'attività della società revisionata.

Il revisore non è infatti né l'amministratore titolare del potere gestorio, né il destinatario dell'obbligo di gestire la società in stato di scioglimento secondo criteri conservativi, né il socio che ha il potere di mettere in liquidazione la società, né soggetto legittimato a presentare denunce ex art. 2409, né il soggetto che ha il potere di innescare una procedura concorsuale.



COMPORAMENTO IDONEO AD EVITARE RESPONSABILITÀ (3/7)

App. Torino 12.1.2009

Non è sufficiente per imputare ai sindaci specifica responsabilità evidenziare che gli stessi abbiano individuato solo antecedentemente all'approvazione del bilancio rilevanti perdite su crediti essendo questa l'epoca in cui essi sono tenuti agli accertamenti di loro competenza. Nessun addebito può essere imputato agli stessi quando nessuna prova è offerta in ordine all'aggravamento del dissesto, effettivamente dipendente da un esercizio della responsabilità d'impresa indebitamente protratto, immediatamente e direttamente correlato, con nesso di causalità materiale, a comportamento antidoverosi dei sindaci.



COMPORTAMENTO IDONEO AD EVITARE RESPONSABILITÀ (4/7)

Trib. Milano 17.1.2007

Nessun addebito potrà essere ascritto ai sindaci anche nel caso di fallimento della società qualora essi negli atti e documenti prodotti, abbiano esercitato la loro funzione di controllo nei limiti delle relative attribuzioni, rilevando e certificando nelle verifiche periodiche e nelle relazioni annuali al bilancio le irregolarità contabili della gestione, sino alla denuncia al tribunale ex art. 2409.



TRIB. MILANO 17.1.2007 (4A)

Nel caso specifico, il Collegio Sindacale:

- ✓ ha sempre provveduto alle verifiche trimestrali;
- ✓ ha sempre evidenziato irregolarità nella gestione e nella tenuta della contabilità;
- ✓ ha certificato un saldo negativo di cassa e chiesto chiarimenti;
- ✓ ha certificato un debito Iva non versato ed il mancato pagamento delle imposte;
- ✓ ha certificato l'impossibilità di procedere all'accertamento dei movimenti contabili e degli estratti conto bancari;



TRIB. MILANO 17.1.2007 (B)

Nel caso specifico, il Collegio Sindacale:

- ✓ ha evidenziato la mancata esibizione della documentazione giustificativa delle spese legali;
- ✓ ha evidenziato un accesso negativo per assenza dell'amministratore unico;
- ✓ ha rilevato il perdurante difetto di collaborazione dell'amministratore ed il suo comportamento omissivo e reticente;
- ✓ ha denunciato l'amministratore al Tribunale ex art. 2409 c.c. per le irregolarità nella gestione;
- ✓ ha espresso parere negativo all'approvazione del bilancio.



COMPORAMENTO IDONEO AD EVITARE RESPONSABILITÀ (5/7)

Trib. Milano . 13 novembre 2006, n. 12339

Ha ritenuto esente da colpe un collegio sindacale di una SIM fallita assoggettato ad azione di responsabilità da parte del curatore: a fronte della genesi di una perdita determinata dalla stipula da parte degli amministratori della società «...di due convenzioni di pegno in favore di due istituti di credito ubicati in territorio svizzero aventi ad oggetto titoli di proprietà della clientela rispetto ai quali i sindaci non hanno potuto prendere cognizione, non essendo essi rinvenibili nella contabilità della società».



COMPORAMENTO IDONEO AD EVITARE RESPONSABILITÀ (6/7)

Trib. Como 6 maggio 2016

<<la vigilanza del sindaco **non può ritenersi estesa alla verifica della bontà o convenienza delle scelte gestionali, che compete agli amministratori e in certi casi ai soci, dovendo invece essi esercitare la vigilanza sugli aspetti concernenti la legittimità delle scelte gestorie e la correttezza dei procedimenti decisionali**; nel caso di specie, come evincesi dal contenuto delle citate verifiche sindacali e relazioni periodiche il collegio ha preso effettivamente atto dell'incremento dell'indebitamento e degli insoluti via via maturati per causali varie, invitando il cda ed il socio di maggioranza ad effettuare concreti interventi finanziari, manifestando comunque la propria preoccupazione per lo squilibrio finanziario della società>>.



TRIBUNALE GENOVA, 3.10.2017 (7/7)

I sindaci che non sono incaricati della revisione **contabile non sono responsabili quando il falso in bilancio sia riconducibile a documenti artefatti, di cui non sia prima facie comprensibile la falsificazione, posto che il sindaco è chiamato a svolgere sul bilancio d'esercizio esclusivamente l'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto** (ossia sull'osservanza delle norme procedurali inerenti la formazione, il deposito e la pubblicazione del bilancio), non dovendo esprimere un giudizio sulla sua attendibilità e quindi eseguire procedure di controllo circa la verità delle poste esposte.

I sindaci incaricati della revisione contabile devono invece effettuare un controllo analitico delle singole poste di credito, essendo onerati di ottenere conferme esterne per acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti a sostegno delle asserzioni di bilancio.



POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI

Poteri di reazione dei sindaci a fronte di bilanci falsi o irregolari



Ricorrere al controllo giudiziario



Impugnare la delibera di approvazione del bilancio



Non approvare il bilancio o esprimere *no opinion*

GLI ULTERIORI NUOVI POTERI DI REAZIONE DEI SINDACI E NUOVE IPOTESI DI RESPONSABILITÀ




EFFETTI DELLA SEGNALAZIONE SULLA DERESPONSABILIZZAZIONE (ART. 14, COMMA 3)

La segnalazione all'Ocri (non è sufficiente quella al cda), se effettuata **tempestivamente**, produrrà una **deresponsabilizzazione dell'organo di controllo e del revisore** ai fini della responsabilità (civile) solidale con l'organo gestionale. Gli effetti riguarderanno le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall'organo di gestione. Tale deresponsabilizzazione si avrà, tuttavia, **soltanto a condizione che i danni non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione**, il che dovrebbe indurre gli organi preposti ad una tempestiva segnalazione.



TEMPI PER LA SOLUZIONE NEGOZIATA O LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE





POTERE DI REAZIONE DEI SINDACI

MODIFICHE AL CODICE CIVILE:
Nuovo art. 2477, comma 7
 (entrata in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione in G.U del decreto)



Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2409 c.c.
anche se la società (SRL) è priva di organo di controllo;



GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA

I tribunali che nei casi di presenza del collegio sindacale hanno ammesso il controllo giudiziario nelle srl	I Tribunali che hanno escluso il controllo giudiziario nelle srl con collegio sindacale
Tribunale Torino 17/04/2018; Tribunale Milano, 12/04/2018; Trib. Bologna 4.2.2015; App. Ancona 3.7.2013; Trib. Ascoli Piceno 1.3.2013; Trib. Trieste 21.1.2011; Trib. Milano 26.3.2010; Trib. Napoli 14.5.2008; Trib. Salerno 26.2.2008; Trib. Milano 8.7.2005; Trib. Roma 1.12.2004.; Trib. Treviso 28.9.2004.; Trib. Roma 6.7.2004.; Trib. Udine 1.7.2004,	Trib. Venezia 13.3.2013; Trib. Pia-cenza 27.6.2012; Cass. 13.1.2010, n. 403; Trib. Roma 16.1.2008; Trib. Roma 4.12.2007; Trib. Roma 11.3.2008, Trib. Lucca 13.9.2007; Trib. Milano 12.5.2006, Trib. Torino 6.4.2006, ; App. Roma 13.4.2005 ; Trib. Bari 27.11.2004; Trib. Bologna 21.10.2004; Trib. Lecce 16.7.2004; Trib. Palermo 16.4.2004.



AMMINISTRAZIONE NELLE SRL E NELLE SPA

Chi potrà chiedere il controllo giudiziario nelle srl

I soci che rappresentano il 10% del capitale sociale (se lo statuto non prevede percentuali inferiori di partecipazione)....

➔ SI

Il collegio sindacale o il sindaco unico

➔ SI

Il revisore esterno o la società di revisione

➔ NO




PRESUPPOSTI DELLA PROCEDURA EX ART. 2409 C.C.

- ✓ **Sussistenza di fondati sospetti** circa la commissione di gravi irregolarità.
- ✓ Esistenza di **danno potenziale** di valore significativo.
- ✓ Constatazione di **"attualità"** della irregolarità.




OPERATIVITÀ CONCRETA PER I SINDACI: 14 C.I.I. O 2409. C.C.



ATTUALE POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE IL FALLIMENTO

La competenza a chiedere la dichiarazione di fallimento





DOMANDA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ART. 37 D.LGS C.I.I (IN VIGORE DA ESTATE 2020)

<<La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero>>.



SI

**Collegio sindacale
o sindaco unico**



NO

**Revisore
o società di revisione**



I SINDACI POSSONO ATTUALMENTE CHIEDERE AL PM DI ATTIVARSI PER IL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ?

L'attuale **art. 7 della vigente legge fallimentare**, consente l'attivazione del PM solo quando **l'insolvenza risulti nel corso di un procedimento penale** (es. ipotesi in cui la richiesta è fatta durante un giudizio per bancarotta semplice o fraudolenta), ovvero in **altre specifiche situazioni espressamente previste dalla norma** (fuga, irreperibilità o latitanza degli amministratori, chiusura dei locali dell'impresa, trafugamento, sostituzione o diminuzione fraudolenta dell'attivo). L'obbligo di attivazione del P.M. si determina altresì (co. 2) quando **l'insolvenza risulti da una segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile** (es. procedimento prefallimentare non conclusosi con una dichiarazione di fallimento o dichiarato improcedibile).

Ciò significa che **l'iniziativa del PM** è da ritenersi **esclusa quando la segnalazione**, in ordine allo stato di insolvenza, provenga da altri soggetti, quali ad esempio i **sindaci della società** (in tal senso in giurisprudenza si veda Trib. Milano 24/5/2012).



INIZIATIVA DEL PUBBLICO MINISTERO ART. 38, COMMA 1 D.LGS C.I.I. (IN VIGORE DA ESTATE 2020)

<<Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui **ha notizie dell'esistenza di uno stato di insolvenza**>>

Si ritiene che tale notizie possono essere fornite al PM da chiunque vi abbia interesse e quindi anche



SI
Collegio sindacale
o sindaco unico



SI
Revisore
o società di revisione



I NUOVI POTERI/DOVERI DEI SINDACI

Nuovi poteri/
doveri e
strumenti a
disposizioni
dei sindaci



Obblighi di segnalazione dei sintomi della crisi (percepibili in primo luogo in sede di cda anche a seguito della modifica o revoca degli affidamenti bancari e attraverso indicatori)



Possibilità di ricorrere al controllo giudiziaro




Possibilità di chiedere la liquidazione giudiziale della società, anche attraverso intervento del PM



CONCLUSIONI: I DUBBI



CONCLUSIONI: RESPONSABILITÀ CIVILI





CONCLUSIONI: RESPONSABILITÀ PENALI PER I SINDACI/REVISORI

**Art. 323,, comma 1, lett d) CCII
(richiamato per i sindaci dall'art.
330, comma 1)**
Concorso in bancarotta semplice



Chi ha aggravato il proprio dissesto,
astenendosi dal richiedere la
dichiarazione di apertura della propria
liquidazione giudiziale

**Art. 322,, comma 1, lett b) CCII
(richiamato per i sindaci dall'art.
329, comma 1)**
Concorso in bancarotta
fraudolenta




Chi ha tenuto i libri o le altre scritture
contabili in modo tale da non rendere
possibile la ricostruzione del patrimonio
o del movimento degli affari (mancanza
assoluta o deficienze gravissime di
idoneo assetto organizzativo contabile
amministrativo)

I DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE ALLA LUCE DEL RISK APPROACH

A cura di Ermando Bozza



FUNZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE/REVISORE




Come uso il libro del collegio sindacale e le carte di lavoro?



LA VIGILANZA DEI SINDACI

Norma 3



OBIETTIVO DELLA REVISIONE

ACQUISIRE
ELEMENTI PROBATIVI APPROPRIATI E
SUFFICIENTI AL FINE DI ESPRIMERE UN
GIUDIZIO SUL BILANCIO




✓ RAGIONEVOLE CERTEZZA
✓ ERRORI SINGIFICATIVI

PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA



UTILIZZO DEL LIBRO DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLE CARTE DI LAVORO



LINEE GUIDA DEL CNDCEC SUI SINDACI REVISORI

DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO (PR 230)

Proprietà e custodia delle carte di lavoro

Il PR di revisione in esame e l'**art. 14 del DLgs. 39/2010** stabiliscono che: "le carte di lavoro sono di **proprietà del revisore** che ne ha l'obbligo di conservazione per un **periodo di 10 anni** dalla data della relazione di revisione".

Occorre assicurare:


- ✓ riservatezza
- ✓ sicurezza
- ✓ integrità
- ✓ rintracciabilità della documentazione

Problemi di tipo pratico per gli studi professionali da tener presente in quanto oggetto di controllo di qualità

Quando le carte di lavoro sono conservate presso il cliente (durante le verifiche) occorre sincerarsi che le stesse siano sotto chiave in luogo accessibile solo ai sindaci-revisori. Al contrario il libro del collegio sindacale deve essere visionabile dagli amministratori e custodito, di norma, presso la sede legale della società.



TIMING DELLA VIGILANZA




Il collegio sindacale, se nello svolgimento della funzione di vigilanza rilevi la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuità aziendale sollecita gli amministratori a porvi rimedio



RISK APPROACH

Norma 3.1


Modalità di selezione dei controlli basata sulla **identificazione e valutazione** dei rischi di





RISK APPROACH

Perché il risk approach?



La vigilanza viene richiesta con cadenza almeno trimestrale


L'individuazione e la valutazione dei rischi consente di efficientare i controlli

Ad impossibilia nemo tenetur




RISK APPROACH

Identificazione dei rischi" di tipo:






RISK APPROACH



MATRICE DELLA SIGNIFICATIVITÀ





RISK APPROACH

Valutazione del rischio

Espressione di un giudizio professionale appropriato

Un terzo professionista informato riterrebbe che dopo l'applicazione delle misure di controllo i rischi sono contenuti ad un livello non significativo

Richiesta all'organo amministrativo di attuare le opportune azioni di miglioramento per eliminare i punti di debolezza (e di maggior rischio) rilevati



ESEMPIO DI STRALCIO DI VERBALE DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE

All'esito dell'analisi delle informazioni acquisite, anche in relazione alla **dimensione**, alle altre caratteristiche della società, **all'esigenza di rilevare tempestivamente gli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale**, alla **complessità** e all'**ampiezza** dell'incarico, **viene pianificata la seguente attività di vigilanza** sulla base dell'**identificazione e valutazione dei rischi** di violazione della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, nonché di inadeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.



ESEMPIO DI STRALCIO DI VERBALE DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE

AMPIEZZA E COMPLESSITÀ DELL'INCARICO

La pianificazione dell'attività di vigilanza tiene conto degli elementi relativi alla dimensione e alle altre caratteristiche della società

CARATTERISTICHE DELLA SOCIETÀ

- ✓ *Tipologia di società (s.p.a., s.r.l., cooperativa, ente di interesse pubblico, ecc.);*
- ✓ *stato della società (operativa, non operativa, in liquidazione, soggetta a procedure concorsuali);*
- ✓ *struttura e governance societaria;*
- ✓ *svolgimento di attività direzione e coordinamento (oppure: assoggettamento ad attività di direzione e coordinamento);*
- ✓ *sussistenza di patti parasociali;*
- ✓ *reputazione della società e del top management;*
- ✓ *sedi operative delle società (numero e ubicazione geografica);*
- ✓ *caratteristiche dell'assetto organizzativo, amministrativo contabile.*



ESEMPIO DI STRALCIO DI VERBALE DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE

Ampiezza e complessità dell'incarico

La pianificazione dell'attività di vigilanza tiene conto degli elementi relativi alla dimensione e alle altre caratteristiche della società

Dimensione economica della società

- ✓ *Dati contabili (totale dell'attivo dello stato patrimoniale, ricavi delle vendite e delle prestazioni, dipendenti occupati in media durante l'esercizio);*
- ✓ *principali rischi derivanti dalla complessità, natura e settore di attività (es. svolgimento dell'attività in settori soggetti a normative speciali o soggette a particolari rischiosità);*
- ✓ *rapporti di controllo con altre società.*




ESEMPIO DI STRALCIO DI VERBALE DI PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI			
RISCHI GENERICI	PROBABILITÀ (bassa/media/alta)	IMPATTO (basso/medio/alto)	PERIODICITÀ DELL'ATTIVITÀ (bassa/media/alta)
- Obiettivi di <i>reporting</i>	- media	- medio	- media
- Conformità a <i>norme fiscali</i>	- media	- medio	- media
- Conformità a norme <i>giuslavoristiche</i>	- bassa	- medio	- media
- Going concern	- bassa	- alto	- media
RISCHI SPECIFICI	PROBABILITÀ (bassa/media/alta)	IMPATTO (basso/medio/alto)	PERIODICITÀ DELL'ATTIVITÀ (bassa/media/alta)
- Conformità a normative ambientali	- media	- alto	- alta
- Conformità su conformità prodotti	- bassa	- alto	- media
- Compliance a procedure aziendali	- media	- medio	- media
- Operazioni con parti correlate	- media	- alto	- alta




CONTROLLI DI LEGALITÀ

Norma 3.2






VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLO STATUTO




VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DELLA LEGGE





LA VIGILANZA SUGLI ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI E SULLA CORRETTA TENUTA DEI LIBRI




VIGILANZA SULL'AMMINISTRAZIONE

Norma 3.3


Art. 2403 c.c.

→ vigilanza sul rispetto e concreto funzionamento dei **principi di corretta amministrazione** ed in particolare:





PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE



PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE

